



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Parente Giampaolo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
27	08/02/2018	6	12

Oggetto:

ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 18 della L. 689/81 e smi per la violazione dell'art. 105 del D.Lgs e smi sanzionato dall'art. 133 c. 1 del medesimo decreto di cui alla contestazione nota n. 71533/2017 del 04/12/2017 del Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento a carico del Sindaco pro-tempore del Comune di San Leucio del Sannio (BN), Nascenzio Iannace, nella qualita' di legale rappresentante.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Viste la D.G.R.C. n.478 del 10 settembre 2012 e s.m.i. e modificata dalla D.G.R.C. n. 619/2016 nonché la D.G.R.C. n.249 del 3 maggio 2017 e il D.P.G.R. n.194 del 11/5/2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. 12 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" Benevento

PREMESSO CHE:

- la Legge 24 Novembre 1981 n.689 ha delineato in maniera compiuta il sistema dell'illecito amministrativo;
- il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente) all'art. 135 prevede che "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n.689, la Regione o la Provincia Autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";
- l' A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, Settore 09 Ciclo integrato delle acque con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24 giugno 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 Novembre 2011, ha fissato i "criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.;
- con D.G.R.C. n. 478 del 10 settembre 2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 4 ottobre 2012 le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art.133 del D.Lgs. n.152/06 sono state conferite ai Settori Provinciali dell'Area 05 ora U.O.D 12 della D.G 06 ;
- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento su richiesta del Comune di San Leucio del Sannio (BN) – nota n. 4128 del 13/08/2016 -, così come si evince dal verbale di sopralluogo n. 648 del 02 ottobre 2017, ha prelevato un campione di acque di scarico nel pozzetto fiscale in uscita dall'impianto del depuratore del Comune di San Leucio del Sannio (BN) - sito alla C/da Merici/Vardaro, per verificare la conformità dello stesso ai limiti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- l'ARPAC previo accertamento del superamento dei limiti previsti dalla tabella 3 all. V alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con il rapporto di prova n. 20170021420 del 15/11/2017, relativo alle analisi eseguite dai laboratori dell'Area Analitica, contestava, con nota n. 71533/2017 del 04/12/2017, notificata a mezzo pec in data 04/12/2017 al Sindaco del Comune di San Leucio del Sannio (BN) e alla Soc. ENTEI spa gestore del Depuratore del Comune di San Leucio del Sannio (BN), la violazione dell'art. 105 sanzionata dall'art.133 comma 1 del D.L.vo 152/2006 in quanto il campione risultava non accettabile poiché i parametri dell'Azoto Ammoniacale (mg/L 46 lim. 15), Azoto Nitroso (mg/L 1,7 lim. 0,6), Solidi Sospesi (mg/L 112 lim. 80) e degli Escherichia Coli (mg/L 10000 lim. 5000) superavano i limiti massimi imposti;
- con nota n. 816691 del 12/12/2017, questa U.O.D. ha richiesto al Comune di San Leucio del Sannio (BN) copia della comunicazione inviata all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Benevento di fermo impianto, per mesi 12, del depuratore in oggetto;
- il Comune di San Leucio del Sannio (BN) con nota prot. n. 5722 del 13/12/2017, acquisita al prot. 823300 del 14/12/2017, ha trasmesso la comunicazione de quo;
- con nota n. 834303 del 19/12/2017, questa U.O.D. ha richiesto al Comune di San Leucio del Sannio (BN) se "per il depuratore in oggetto e, per gli altri interessati dalla comunicazione di fermo impianto, sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti dagli artt. 4 e 5 della Delibera di G.R. n. 259/2012".
- il Comune di San Leucio del Sannio (BN) con nota prot. n. 5858 del 21/12/2017, acquisita al prot. 846104 del 22/12/2017, ha trasmesso copia della documentazione attestante le richieste di finanziamento di €. 3.000.000 per rendere funzionali ed efficienti tutti gli impianti di depurazione presenti sul territorio comunale nonché la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in altra località, successivamente con nota n. 172 del 13/01/2018, acquisita al prot. 26327 del 15/01/2018, ha richiesto di essere ascoltato;
- questa U.O.D. con nota n. 30707 del 16/01/2018, ha convocato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Leucio del Sannio (BN) per il giorno alle ore 10,30;
- in data 25/01/2018 , giusta convocazione del 16/01/2018 , nota n. 30707, *L'Ing. Stanislao Giardiello, responsabile dell'UTC del Comune di San Leucio del Sannio (BN), conferma quanto già affermato negli atti difensivi trasmessi in data 21/12/2017 prot. n. 5858 acquisito agli atti di questa UOD con prot. 846104 del 22/12/2017, ed inoltre si riserva di inviare certificati d'analisi effettuati successivamente alla visita dell'ARPAC da parte della ditta che conduce l'impianto, Soc. ENTEI Spa, da cui si evince che i parametri a suo tempo non conformi sono rientrati nei limiti di legge.*
- La Soc. ENTEI Spa, gestore dell'impianto de quo, non ha presentato ne memorie ne ha richiesto di essere ascoltata;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, dal Dirigente e dal

Responsabile del procedimento;

RITENUTO CHE

- Si è appurato che bisogna procedere nei confronti del Sindaco del Comune di San Leucio del Sannio (BN), Sig. Nascenzio Iannace, nato il 24/11/1965 a Benevento, nella qualità di legale rappresentante in quanto è stata accertata la deficienza strutturale dell'impianto di depurazione e la mancata adozione dei provvedimenti previsti dagli artt.4 e 5 della D.G.R.259/2012, giusta notifica dell'ARPAC Dipartimento di Benevento per la violazione dell'art. 105 sanzionata dall'art.133 comma 1 del D.L.vo 152/2006, e non della Soc. ENTEI Spa;
- il Comune è comunque titolare dell'autorizzazione allo scarico, come da verbale n.648 del 02/10/2016 dell'ARPAC, nonché proprietario dell'impianto di depurazione de quo.

CONSIDERATO CHE:

- il D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 all'art. 133 comma 1 e s.m.i. prevede che *“Chiunque salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto,, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa”* da 3.000 euro a 30.000 euro.....omissis”;
- la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione del 22 giugno 2006 n.14441, confermata dalla Corte di Cassazione 2 novembre 2010 n.22295 ha stabilito che: “con riferimento al principio della solidarietà di cui alla L. 24 novembre 1981 n.689 art. 6 la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'Ente proponente – per colpa in vigilando, in eligendo, o in altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi possa operare il detto principio di solidarietà;”
- con sentenza n.1832/16 del Tribunale di Benevento il Giudice ha stabilito che *“.....omissis.....quando viene accertato un difetto strutturale all'impianto di depurazione la responsabilità ricade sull'Ente Comune, in quanto lo sfioramento dei valori limiti è stato causato proprio da questo difetto strutturale all'impianto, per cui la responsabilità di ciò non può ricadere sul gestore in quanto non è dipeso da una cattiva gestione ma bensì da un difetto strutturale dell'impianto;*
- il Comune di San Leucio del Sannio non ha adottato tutti i provvedimenti previsti dagli artt.4 e 5 della D.G.R. n.259/2012;
- dal verbale dell'ARPAC n. 648 del 02 ottobre 2017, quale corpo ricettore è stato individuato nel Vallone Fievo quale corpo idrico superficiale;
- dal rapporto di prova ARPAC, relativamente al campione di acqua n.20170021420 del 15/11/2017 e da quanto prevede il succitato D.D. 242 del 24/6/2011, trattasi di superamento di più parametri e precisamente dell'Azoto Ammoniacale (mg/L 46 lim. 15), Azoto Nitroso (mg/L 1,7 lim. 0,6), Solidi Sospesi (mg/L 112 lim. 80) e degli Escherichia Coli (mg/L 10000 lim. 5000);
- agli atti di questa UOD non risulta pervenuta contestazione a carico del Sindaco del Comune di San Leucio del Sannio (BN), Sig. Nascenzio Iannace, per analoghe violazioni sullo stesso impianto di depurazione e cioè Loc Merici/Vardaro sito nel Comune di San Leucio del Sannio;
- il Comune di San Leucio del Sannio (BN) con nota n. 596 del 05/02/2018, acquisita al prot. n. 78515 del 05/02/2018, ha trasmesso le analisi eseguite dal laboratorio interno successivamente al sopralluogo ARPAC ed ha dimostrato il rientro dei parametri contestati, per tali motivazioni trova applicazione l'art.140 del D.Lgs. 152/06 per la riduzione della sanzione amministrativa, in quanto il Comune di San Leucio del Sannio (BN) ha dimostrato la rimozione dello stato antiggiuridico;
- sulla base di quanto stabilito con il citato D.D. 242/2011 la sanzione va commisurata tra un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 in quanto il corpo ricettore è il Vallone Fievo quale
- corpo idrico superficiale e può così quantificarsi;

Descrizione	Calcolo infrazione (azoto ammoniacale)	Calcolo per secondo parametro superato (solidi sospesi)	Calcolo per terzo parametro superato (azoto nitroso)	Calcolo per quarto parametro superato (escherichi a coli)	Totale infrazione
Minimo sanzione base	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Massimo sanzione base	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	€10.000,00	
Delta (sanzione massima – sanzione minima)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	

Aliquota a superamento (lieve da 0,15 a 0,35) (moderato da 0,35 a 0,55) (forte da 0,55 a 0,75)	0,55	0,35	0,35	0,35	
Aliquota c (prima infrazione 0,0) (seconda infrazione 0,15) (terza o più infrazioni 0,25)					
Aliquota b (in caso di rimozione dello stato antiggiuridico 0,30) (in caso di attenuazione dello stato antiggiuridico 0,50) (in caso di non rimozione dello stato antiggiuridico 1,0)	0,30	0,30	0,30	0,30	
Importo	€ 2.055,00	€ 1.635,00	€ 1.635,00	€ 1.635,00	
Percentuale del 10% del calcolo degli ulteriori parametri superati da sommare all'importo dell'infrazione		€ 163,50	€ 163,50	€ 163,50	
Importo sanzione	€ 2.055,00	€ 163,50	€ 163,50	€ 163,50	€ 2.545,50
Spese di notifica	€ 7,95				€ 7,95
Totale da pagare					€ 2.553,45

Calcolo 1° parametro $[\text{minimo della sanzione base} + (\text{deltaxaliquota a}) + (\text{deltaxaliquota c})] \times \text{aliquota b}$

Calcolo 2° parametro $[\text{minimo della sanzione base} + (\text{deltaxaliquota a}) + (\text{deltaxaliquota c})] \times \text{aliquota b} \times 10\%$

Calcolo 3° parametro $[\text{minimo della sanzione base} + (\text{deltaxaliquota a}) + (\text{deltaxaliquota c})] \times \text{aliquota b} \times 10\%$

Calcolo 4° parametro $[\text{minimo della sanzione base} + (\text{deltaxaliquota a}) + (\text{deltaxaliquota c})] \times \text{aliquota b} \times 10\%$

DATO ATTO CHE

- l'importo come sopra calcolato risulta essere inferiore al minimo previsto per legge dall'art.133 comma 1 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. stabilito in € 3.000,00 e che pertanto la sanzione da applicare va commisurata a tale importo;
- non è possibile applicare il principio del favor rei al caso di specie poiché, quanto espressamente previsto dall'art.1 della Legge 7 novembre 2000 n.326 riguarda solo le leggi valutarie;

VISTI

la Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.;
l'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 152/06;
l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
l'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
l'art.66 c.2 della L.R. n.6 del 28 maggio 2009;
la D.G.R.C. n. 245 del 31/5/2011;
il D.D. n.242 del 24/6/2011;
la D.G.R.C. n.528 del 4/10/2012;
il D.D. n.325 del 05/05/2017.

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento

DECRETA

1. **Di ordinare e ingiungere, per motivi sopra esposti**, Sindaco del Comune di San Leucio del Sannio (BN), Sig. Nascenzio Iannace, nato il 24/11/1965 a Benevento, nella qualità di legale rappresentante quale titolare dello scarico e del Depuratore sito alla Loc. Mericci/Vardaro - di pagare la somma di euro **€ 3.000,00** (tremila/00euro), oltre le spese di bollo e notifica, quantificate in € 7,95 (sette/95), da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto per non aver rispettato i limiti di cui alla Tab 3 All. V alla parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i., violando l'art 105 comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.;

2. di archiviare il procedimento sanzionatorio a carico della Soc. ENTEI Spa in quanto non responsabile della violazione accertata dall'ARPAC ;
3. di inviare copia del presente decreto ai sensi dell'art 18 comma 2 della L689/81 all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento organo che ha redatto il verbale e alla Soc. ENTEI SpA;
4. di trasmettere il presente atto all'Assessore al ramo e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

COMUNICA

- tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n.242 del 24/06/2011;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art.27 della L.689/81 e s.m.i.
- ai sensi dell'art.135 c.4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art.16 della L.689/81.
- il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, oppure IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli (Sanzioni amministrative art.133 , comma 1 , D.lgs. 152/06 e s.m.i.) – indicando come causale il codice tariffa 0519,oppure tramite bonifico su IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005 Banco di Napoli intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria – Napoli -, indicando come causale capitolo 168, numero e data del presente decreto - ingiunzione e il codice tariffa 0519 (Sanzioni amministrative art.133 , comma 1 , D.lgs. 152/06 e s.m.i.).
- l'interessato dovrà fornire copia dell'avvenuto versamento entro 15 (quindici) giorni dal pagamento alla U.O.D. 50 06 12 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Benevento - Piazza Gramazio n.1, 82100 Benevento, che ha emesso il presente provvedimento.
- ai sensi degli artt. 22 e 22 *bis* della L. 689/1981 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione l'interessato, può proporre opposizione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione.
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito, secondo i criteri stabiliti nel D.D. n. 325 del 05/05/2017.

Modalità di notifica

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato alle poste italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Giampaolo Parente